

SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

16 ottobre 2003 [\(1\)](#)

«Direttiva 79/409/CEE - Conservazione

degli uccelli selvatici - Date di apertura e di chiusura della caccia - Deroghe»

Nel procedimento C-182/02,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Conseil d'État (Francia), nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Ligue pour la protection des oiseaux e a.

e

Premier ministre,

Ministre de l'Aménagement du territoire et de l'Environnement,

intervenanti:

Union nationale des fédérations départementales de chasseurs,

Association nationale des chasseurs de gibier d'eau,

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 9, n. 1, lett. c), della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 103, pag. 1),

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta dai sigg. J.-P. Puissochet, presidente di sezione, R. Schintgen, C. Gulmann (relatore), V. Skouris e dalla sig.ra N. Colneric, giudici,

avvocato generale: sig. D. Ruíz-Jarabo Colomer

cancelliere: sig. H. von Holstein, cancelliere aggiunto

viste le osservazioni scritte presentate:

- per la Ligue pour la protection des oiseaux, dal sig. A. Bougrain-Dubourg, presidente;
- per il Rassemblement des opposants à la chasse, dal sig. C. Xavier, avocat;
- per l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs, dal sig. H. Farge, avocat;
- per il governo francese, dai sigg. G. de Bergues e E. Puisais, in qualità di agenti;
- per il governo ellenico, dai sigg. V. Kontolaimos e I. Chalkias, in qualità di agenti;

- per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. G. Valerio Jordana e X. Lewis, in qualità di agenti,

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali della Ligue pour la protection des oiseaux, dell'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs, del governo francese, del governo ellenico e della Commissione, all'udienza del 3 aprile 2003,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 6 maggio 2003,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1.

Con decisione 25 gennaio 2002, pervenuta alla Corte il 15 maggio seguente, il Conseil d'État ha presentato, a norma dell'art. 234 CE, due questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione dell'art. 9, n. 1, lett. c), della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 103, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva»).

2.

Tali questioni sono state sollevate in occasione di ricorsi proposti dinanzi al Conseil d'État rispettivamente dalla Ligue pour la protection des oiseaux, dall'Association pour la protection des animaux sauvages e dal Rassemblement des opposants à la chasse, diretti ad ottenere l'annullamento, per eccesso di potere, del decreto 1° agosto 2000, n. 2000-754, concernente le date per la caccia agli uccelli di passaggio ed alla selvaggina acquatica e apportante modifica al code rural (codice di diritto agrario) (JORF del 5 agosto 2000, pag. 12178; in prosieguo: il «decreto impugnato»).

Ambito normativo

Normativa comunitaria

3.

L'art. 7 della direttiva è formulato come segue:

«1. In funzione del loro livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità, le specie elencate nell'allegato II possono essere oggetto di atti di caccia nel quadro della legislazione nazionale. Gli Stati membri faranno in modo che la caccia di queste specie non pregiudichi le azioni di conservazione intraprese nella loro area di distribuzione.

2. Le specie dell'allegato II/1 possono essere cacciate nella zona geografica marittima e terrestre in cui si applica la presente direttiva.

3. Le specie dell'allegato II/2 possono essere cacciate soltanto negli Stati membri per i quali esse sono menzionate.

4. Gli Stati membri si accertano che l'attività venatoria, compresa eventualmente la caccia col falco, quale risulta dall'applicazione delle disposizioni nazionali in vigore, rispetti i

principi di una saggia utilizzazione e di una regolazione ecologicamente equilibrata delle specie di uccelli interessate e sia compatibile, per quanto riguarda il contingente numerico delle medesime, in particolare delle specie migratrici, con le disposizioni derivanti dall'articolo 2. Essi provvedono in particolare a che le specie a cui si applica la legislazione della caccia non siano cacciate durante il periodo della nidificazione, né durante le fasi della riproduzione e della dipendenza. Quando si tratta di specie migratrici, essi provvedono, in particolare, a che le specie soggette alla legislazione della caccia non vengano cacciate durante il periodo della riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni utili sull'applicazione pratica della loro legislazione sulla caccia».

4.

L'art. 9, nn. 1 e 2, della direttiva, dispone quanto segue:

«1. Sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, gli Stati membri possono derogare agli articoli 5, 6, 7 e 8 per le seguenti ragioni:

a) - nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica,

- nell'interesse della sicurezza aerea,

- per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque,

- per la protezione della flora e della fauna;

b) ai fini della ricerca e dell'insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione nonché per l'allevamento connesso a tali operazioni;

c) per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità.

2. Le deroghe dovranno menzionare :

- le specie che formano oggetto delle medesime,

- i mezzi, gli impianti e i metodi di cattura o di uccisione autorizzati,

- le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui esse possono essere fatte,

- l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono realizzate e a decidere quali mezzi, impianti e metodi possano essere utilizzati, entro quali limiti, da quali persone,

- i controlli che saranno effettuati».

Normativa nazionale

5.

L'art. 2 del decreto impugnato prevede che le deroghe ai divieti di caccia, al di fuori dei periodi di apertura della caccia stabiliti dall'autorità amministrativa e, inoltre durante taluni periodi particolari per gli uccelli possono essere accordate dai prefetti per consentire la cattura, la cattività o altri impieghi misurati di piccole quantità di oche, colombacci e tordi,

fino al 20 febbraio. Un decreto del Ministro competente per l'attività venatoria, adottato previo parere del Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, precisa le condizioni alle quali tali catture possono essere autorizzate e le modalità dei controlli da attuare. Detto Ministro determina, del pari, per ogni specie, previo parere della federazione nazionale per la caccia e dell'Office national de la chasse et de la faune sauvage (Ufficio nazionale per la caccia e per la fauna selvatica), il numero massimo di uccelli che può essere così preso in ciascun dipartimento. I prefetti stabiliscono il numero massimo di uccelli che possono essere catturati dai beneficiari della deroga.

Causa principale e questioni pregiudiziali

6.

Nell'ambito dei ricorsi proposti dinanzi al Conseil d'État per far annullare, per eccesso di potere, il decreto impugnato, il detto giudice ha osservato, in sostanza, che l'art. 2 del decreto impugnato è una disposizione diretta a far applicare l'art. 9, n. 1, della direttiva. Secondo il Conseil d'État per valutare la legittimità del detto art. 2 occorre stabilire se l'art. 9, n. 1, lett. c), della direttiva consenta di derogare alle date di apertura e di chiusura della caccia fissate in considerazione degli obiettivi menzionati all'art. 7, n. 4, della stessa direttiva e, inoltre, in caso di soluzione affermativa di tale questione, accertare quali siano i criteri ed i limiti in base ai quali possono essere previste tali deroghe.

7.

Il Conseil d'État, dopo aver annullato parzialmente l'art. 1 del decreto impugnato nella parte in cui si riferiva alle date di apertura e di chiusura della caccia a talune specie, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

1) Se l'art. 9, n. 1, lett. c), della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409, permetta ad uno Stato membro di derogare alle date di apertura e di chiusura della caccia fissate in considerazione degli obiettivi menzionati all'art. 7, n. 4, della medesima.

2) In caso di soluzione affermativa, quali siano i criteri che consentono di determinare i limiti di tale deroga.

Sulla prima questione

8.

Occorre rilevare come l'art. 9, n. 1, lett. c), della direttiva preveda che gli Stati membri possono derogare, in particolare, all'art. 7 della stessa direttiva, sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, per consentire, in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo, la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità.

9.

Risulta pertanto che l'art. 9, n. 1, lett. c), della direttiva ammette la possibilità di autorizzare, nel rispetto delle condizioni elencate in questa disposizione, la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli durante i periodi indicati all'art. 7, n. 4, della direttiva, durante i quali la sopravvivenza degli uccelli selvatici è particolarmente minacciata.

10.

A tal riguardo occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte, l'art. 9 della direttiva autorizza gli Stati membri a derogare alle disposizioni relative, in particolare, alla caccia (sentenza 8 luglio 1987, causa 247/85, Commissione/Belgio, Racc. pag 3029, punto 7). Occorre anche ricordare che la Corte ha ammesso la possibilità di derogare al divieto di

cacciare specie di uccelli che non figurano all'allegato II della direttiva, a cui rinvia l'art. 7, n. 1, della stessa, in particolare per il motivo di cui all'art. 9, n. 1, lett. c), di questa direttiva (v. sentenza 7 marzo 1996, causa C-118/94, Associazione italiana per il World Wildlife Fund e a., Racc. pag. I-1223, punto 21).

11.

Da quanto precede emerge che la caccia agli uccelli selvatici praticata a fini amatoriali durante i periodi indicati all'art. 7, n. 4, della direttiva può corrispondere ad un impiego misurato autorizzato dall'art. 9, n. 1, lett. c), della direttiva stessa, così come la cattura e la cessione di uccelli selvatici anche fuori dei periodi di apertura della caccia allo scopo della loro detenzione per essere utilizzati come richiami vivi o per fini amatoriali nelle fiere e mercati (v. sentenza 8 luglio 1987, causa 262/85, Commissione/Italia, Racc. pag. 3073, punto 38).

12.

Occorre dunque risolvere la prima questione nel senso che l'art. 9, n. 1, lett. c), della direttiva permette ad uno Stato membro di derogare alle date di apertura e di chiusura della caccia fissate in considerazione degli obiettivi menzionati all'art. 7, n. 4, della medesima direttiva.

Sulla seconda questione

13.

Occorre innanzitutto ricordare che l'art. 9 della direttiva autorizza gli Stati membri a derogare al divieto generale della caccia delle specie protette, derivante dagli artt. 5 e 7 della stessa direttiva, soltanto mediante misure che comportino un riferimento, adeguatamente circostanziato, agli elementi di cui ai nn. 1 e 2 del medesimo art. 9 (v. sentenza Associazione Italiana per il World Wildlife Fund e a., citata, punto 26).

14.

Così, una misura nazionale che preveda la possibilità di una deroga all'art. 7, n. 4, della direttiva, ai sensi dell'art. 9, n. 1, della stessa, come quella ricordata al punto 5 della presente sentenza, non è conforme a quest'ultima disposizione se non fa alcun riferimento al fatto che una tale deroga può essere accordata solo nel caso in cui non vi sia un'altra soluzione soddisfacente (v., in tal senso, sentenza Commissione/Italia, citata, punto 39).

15.

Per quanto riguarda poi più in particolare la caccia, questa può essere autorizzata, ai sensi dell'art. 9, n. 1, lett. c), della direttiva, solo se:

- non vi siano altre soluzioni soddisfacenti;

- viene effettuata in modo tale che si svolga in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo;

- si riferisce solo a determinati uccelli in piccole quantità.

16.

Quanto alla prima condizione ricordata al punto precedente, occorre sottolineare che la stessa non può essere considerata soddisfatta quando il periodo di caccia consentito a titolo derogatorio coincida senza necessità con i periodi in cui la direttiva intende stabilire una protezione particolare (v., in tal senso, sentenza Commissione/Italia, citata, punto 39). Una tale necessità mancherebbe, in particolare, se l'unico scopo della misura che autorizza la caccia a titolo derogatorio fosse quello di prolungare i periodi di caccia di determinate

specie di uccelli su territori già frequentati da queste ultime durante i periodi di caccia stabiliti conformemente all'art. 7 della direttiva.

17.

Quanto alla terza delle dette condizioni, essa non può essere soddisfatta se la caccia autorizzata a titolo derogatorio non garantisce il mantenimento della popolazione delle specie interessate ad un livello soddisfacente. Se non soddisfa tale condizione l'impiego degli uccelli da parte della caccia ricreativa non può, in ogni caso, essere considerato come un impiego misurato e, pertanto, lecito ai sensi dell'undicesimo considerando della direttiva.

18.

Infine, le misure con riferimento alle quali la caccia è autorizzata a titolo dell'art. 9, n. 1, lett. c), della direttiva, conformemente al n. 2 della stessa disposizione, devono menzionare:

- le specie che formano oggetto delle deroghe;
- i mezzi, gli impianti e i metodi di cattura o di uccisione autorizzati;
- le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui tali deroghe possono esser fatte;
- l' autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono realizzate e a decidere quali mezzi, impianti e metodi possano essere utilizzati, entro quali limiti, da quali persone, e
- i controlli che saranno effettuati.

19.

Tenuto conto di quanto precede, occorre risolvere la seconda questione dichiarando che l'art. 9 della direttiva deve essere interpretato nel senso che la caccia può essere autorizzata a titolo del n. 1, lett. c), di tale disposizione quando:

- non vi è un'altra soluzione soddisfacente. Tale condizione non sussisterebbe, in particolare, se l'unico scopo della misura che autorizza la caccia a titolo derogatorio fosse quello di prolungare i periodi di caccia di determinate specie di uccelli su territori già frequentati da queste ultime durante i periodi di caccia stabiliti conformemente all'art. 7 della direttiva;
- viene effettuata in modo tale che si svolga in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo;
- si riferisce solo a determinati uccelli in piccole quantità;
- sono menzionati:
 - a) le specie che formano oggetto delle deroghe;
 - b) i mezzi, gli impianti e i metodi di cattura o di uccisione autorizzati;
 - c) le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui tali deroghe possono esser fatte;
 - d) l' autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono realizzate e a decidere quali mezzi, impianti e metodi possano essere utilizzati, entro quali limiti, da quali persone, e

e) i controlli che saranno effettuati.

Sulle spese

20.

Le spese sostenute dal governo francese e ellenico, nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (Sesta Sezione),

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Conseil d'État, con decisione 25 gennaio 2002, dichiara:

1) L'art. 9, n. 1, lett. c), della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, permette ad uno Stato membro di derogare alle date di apertura e di chiusura della caccia fissate in considerazione degli obiettivi menzionati all'art. 7, n. 4, della medesima direttiva.

2) L'art. 9 della direttiva 79/409 deve essere interpretato nel senso che la caccia può essere autorizzata a titolo del n. 1, lett. c, di tale disposizione quando:

- non vi è un'altra soluzione soddisfacente. Tale condizione non sussisterebbe, in particolare, se l'unico scopo della misura che autorizza la caccia a titolo derogatorio fosse quello di prolungare i periodi di caccia di determinate specie di uccelli su territori già frequentati da queste ultime durante i periodi di caccia stabiliti conformemente all'art. 7 della direttiva 79/409;

- viene effettuata in modo tale che si svolga in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo;

- si riferisce solo a determinati uccelli in piccole quantità;

- sono menzionati:

a) le specie che formano oggetto delle deroghe;

b) i mezzi, gli impianti e i metodi di cattura o di uccisione autorizzati;

c) le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui tali deroghe possono esser fatte;

d) l' autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono realizzate e a decidere quali mezzi, impianti e metodi possano essere utilizzati, entro quali limiti, da quali persone, e

e) i controlli che saranno effettuati.

Puissochet
Schintgen
Gulmann

Skouris

Colneric

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 16 ottobre 2003.

Il cancelliere

Il presidente

R. Grass

V. Skouris

[1:](#) Lingua processuale: il francese.